

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 5

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2001

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158,
recante disposizioni urgenti in materia pensionistica e di
ammortizzatori sociali

Già stampato n. 5052 della XIII Legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Allegato	»	8
Disegno di legge	»	18
Decreto-legge	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento trae le sue ragioni di urgenza dalla necessità di affrontare con immediatezza alcune problematiche che si sono configurate:

a) a seguito del differimento, ad opera dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - finanziaria per l'anno 2001 - dell'esercizio della facoltà, prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo;

b) in presenza di situazioni di grave difficoltà occupazionale che richiedono misure di sussidiazione del reddito per i lavoratori interessati.

Per tali problematiche il ricorso al decreto-legge è tanto più esigente in considerazione della fase della legislatura e della impossibilità di provvedere con altri strumenti idonei a consentire nei necessari tempi brevi gli interventi in questione.

Con riferimento alla problematica di cui alla lettera a), affrontata dall'articolo 1, le ragioni di urgenza derivano dalla necessità di intervenire in modo immediatamente operativo sulla situazione venutasi a creare a causa del differimento, operato dal citato articolo 69 della citata legge n. 388 del 2000, dell'esercizio della facoltà di opzione, prevista dall'articolo 1 della citata legge n. 335 del 1995, per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

In particolare, sulla predetta tematica la ricordata disposizione della legge finanziaria per l'anno 2001 ha differito dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2003 la facoltà di esercizio dell'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, in considerazione

delle preoccupazioni emerse sull'entità dei trattamenti pensionistici derivanti dall'opzione medesima.

Tuttavia il differimento, da un lato, ha pregiudicato, per i soggetti che avessero rassegnato le dimissioni nella prospettiva del conseguimento del trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2001, a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico stesso, nel mentre è venuta a mancare la retribuzione, dall'altro, ha modificato le aspettative determinatesi sulla base dell'operatività a decorrere dal 2001.

Per risolvere tale situazione, che aveva dato luogo a rilievi in seno allo stesso Parlamento, il Governo aveva provveduto a formulare una ipotesi emendativa proposta nel corso della disamina di taluni disegni di legge (ad esempio, quello in materia di rapporti di collaborazione coordinata non occasionale) in prossimità di definizione da parte del Parlamento.

Tale ipotesi riduceva gli effetti negativi paventati attraverso la modificazione dei criteri per la determinazione del trattamento pensionistico a seguito dell'opzione per il sistema contributivo e limitava al 1° aprile 2001 il differimento dell'esercizio della possibilità operato dalla legge finanziaria.

Come è noto, tale proposta normativa non ha tuttavia avuto seguito, anche in considerazione della fase procedurale in cui si trovavano i disegni legge, in uno con il particolare momento finale della legislatura, chiusasi anticipatamente.

Da qui la necessità del presente intervento normativo in via d'urgenza, che ripropone, riformulando anche in considerazione del decorso del tempo, tale emendamento.

Attraverso modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, viene introdotto un meccanismo (comma 1) che, attenuando il valore degli anni più remoti di vita lavorativa ricadenti nell'arco temporale in cui opera il sistema retributivo, rende meno elevato il montante individuale dei contributi scaturente dall'esercizio dell'opzione. Contestualmente, per risolvere la situazione dei soggetti che si sono potuti trovare privi sia della retribuzione (perché dimessisi non solo prima del 1° gennaio 2001, ma anche antecedentemente alla presentazione dell'emendamento inteso a differire al 1° gennaio 2003 l'esercizio dell'opzione), sia del trattamento pensionistico (perché non raggiungono i requisiti previsti dal sistema di calcolo retributivo), da un lato viene soppressa (comma 2) la citata disposizione della legge finanziaria e, dall'altro, viene previsto (comma 3) che il trattamento pensionistico secondo le nuove modalità introdotte dal comma 1 operi per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2001 in poi, rendendo pertanto possibile l'attribuzione da tale data della pensione ai soggetti in questione.

La problematica degli interventi di sussidiatura del reddito è affrontata dall'articolo 2 che prevede l'adozione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle opportune misure per fronteggiare le più rilevanti emergenze occupazionali presenti nel territorio, assicurando, attraverso varie tipologie di ammortizzatori sociali, la continuità di percezione del reddito. Tale modalità di intervento, che presenta aspetti di indubbia novità sul piano ordinamentale, affidando alla sfera dell'azione amministrativa misure di norma rimesse a disposizioni di legge, appare, allo stato, per le stesse intrinseche caratteristiche di duttilità dello strumento, la più idonea a definire le misure concrete, tenuto conto della pluralità e notevole diversificazione delle situazioni d'urgenza, nel rispetto dei criteri generali e del limite finan-

ziario complessivo indicati dal provvedimento di legge.

Più in particolare, il comma 1 prevede che possano essere prorogati trattamenti di sussidiatura salariale (quali quelli di cassa integrazione e di mobilità) in corso già previsti da norme vigenti, ovvero concessi trattamenti nei casi in cui non trovino applicazione o non possano essere disposte, allo stato attuale della normativa, misure di sussidiatura del reddito.

In tale contesto è stata inserita anche la previsione della lettera *c*), che consente l'adozione di misure per affrontare le ricadute occupazionali, nella forma di riduzione o sospensione dell'attività, che si siano venute a determinare per effetto delle encefalopatie spongiformi bovine. In tale caso, l'intervento è adottato con il concerto anche del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro per le politiche comunitarie.

Sempre per fronteggiare difficoltà conseguenti a situazioni comunque di crisi, la lettera *d*) prevede, infine, la possibilità di aumentare la percentuale dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione ai negativi effetti sulle attività colturali determinati dall'emergenza idrica verificatasi nel territorio della regione Puglia, avuto riguardo a quelle aree territoriali maggiormente colpite dal fenomeno della siccità, quali il foggiano ed altre, individuate dal Dipartimento della protezione civile.

Tali interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di lire 300 miliardi per l'anno 2001, ripartiti quanto a lire 30 miliardi per le misure di cui alla lettera *c*), quanto a lire 12 miliardi per la misura di cui alla lettera *d*) e la restante quota per le misure di cui alle lettere *a* e *b*) a carico del Fondo per l'occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236.

La disposizione di cui al comma 5 intende far rifluire al citato Fondo per l'occupazione, le risorse finanziarie non utilizzate in materia

di agevolazioni contributive per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale.

Inoltre, il comma 6 provvede a modificare il regolamento che ha semplificato il procedimento di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), stabi-

lendo un termine certo entro il quale le regioni devono esprimere il prescritto parere sulla richiesta di intervento CIGS. Attualmente, infatti, la mancanza di tale termine sta allungando considerevolmente i tempi per la concessione del trattamento.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 - *Disposizioni in materia di opzione per il sistema contributivo*

La norma interviene sul decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, che ha disciplinato le modalità di calcolo del montante contributivo per i lavoratori che esercitano l'opzione.

È necessario premettere che l'applicazione del sistema contributivo introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, comporta effetti positivi sulla finanza pubblica sia nella forma mista (*pro-rata*) sia nella forma integrale a regime, quando tutte le pensioni saranno calcolate con il sistema contributivo. Ciò perché il computo del contributivo fa riferimento ai contributi effettivamente versati e alla effettiva speranza di vita.

Il citato decreto legislativo n. 180 del 1997 prevede invece, per le anzianità contributive antecedenti al 1996, che non si faccia riferimento ai contributi effettivamente versati ma a contributi ricostruiti convenzionalmente sulle retribuzioni percepite negli ultimi anni (gli ultimi 10 anni antecedenti al 1996). Ciò per mancanza di dati amministrativi per la ricostruzione dell'intera carriera lavorativa individuale dei soggetti che esercitano l'opzione.

Ciò potrebbe determinare, in determinate fattispecie, che l'esercizio dell'opzione determini effetti distorsivi, garantendo dei trattamenti pensionistici più elevati rispetto a quelli liquidati con il sistema retributivo.

La norma interviene quindi sul meccanismo definito dal decreto legislativo n. 180 del 1997, attenuando il valore degli anni più remoti di vita lavorativa, e delineando quindi uno schema quindi maggiormente coerente con il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995.

Inoltre la facoltà di esercizio del diritto di opzione, differita al 1° gennaio 2003 dalla legge finanziaria 2001, viene riportata al 1° gennaio 2001, con applicazione delle nuove regole di calcolo.

Articolo 2 - *Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali*

L'articolo 2 prevede che con decreto ministeriale possano essere disposte, per l'anno 2001, proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale in corso già previsti da norme vigenti (comma 1, lettera *a*)), nonché la concessione di sussidiazioni del reddito nel caso di gravi crisi occupazionali (comma 1, lettera *b*)). È inoltre prevista (comma 1, lettera *c*)) la possibilità di adottare misure in materia di ammortizzatori sociali dirette a fronteggiare emergenze occupazionali connesse alla crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. Il comma 1, lettera *d*), prevede infine la possibilità di aumentare la percentuale di esonero contributivo in rela-

zione alla situazione di emergenza idrica determinatasi nel territorio della regione Puglia.

Gli interventi anzidetti possono essere disposti nel limite massimo complessivo di lire 300 miliardi, di cui lire 30 miliardi e lire 12 miliardi rispettivamente per le misure previste alla lettera *c*) e alla lettera *d*). Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, che presenta le necessarie disponibilità. Ciò, tenendo peraltro conto che il comma 5 del medesimo articolo 2 rimuove parzialmente per gli anni 2001 e 2002 il vincolo di destinazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 448 del 1998 e all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto 12 aprile 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: in particolare il vincolo di destinazione per gli anni 2001 e 2002 viene mantenuto per lire 10 miliardi per ciascuno di tali anni, anziché per l'originario importo di lire 200 miliardi, consentendo, quindi, di liberare risorse.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DEL
DECRETO-LEGGE

Articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180:

Art. 2. - (*Modalità di applicazione*). - 1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:

a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;

b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5.

3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.

4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.

5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è

quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.

6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

Articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

Art. 69. - (*Disposizioni relative al sistema pensionistico*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di «Mutualità pensioni» sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di «Mutualità pensioni» afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo. La predetta opzione non può essere esercitata prima del 1° gennaio 2003.

7. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha già riconosciuto l'assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.

9. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47».

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonchè dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

12. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

13. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura».

14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attività può essere assicurata

dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.

18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.

19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'IPOST.

Articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

Art. 3. - (*Incentivi per le imprese*). - 1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:

a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo

2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.

4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, le parole: «fino al 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2001»;

b) al comma 18, le parole: «lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001».

5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbano neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi del-

l'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera *f)*, del decreto 20 ottobre 1995, n. 527, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni.

7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.

9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».

10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.

11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «sui redditi» sono aggiunte le seguenti: «e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro».

13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003,

si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.431 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.

14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.

Articolo 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2000:

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dagli articoli 5, comma 4, e 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, che prevede, in attesa di un intervento di ridefinizione organica dell'assetto degli orari di lavoro, la riduzione, in via sperimentale, degli oneri contributivi al fine di incentivare il ricorso al lavoro a tempo parziale e a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro in funzione di promozione dei livelli occupazionali;

Visto il comma 1 del citato articolo 7 della legge n. 451 del 1994 che prevede la concessione dei predetti benefici nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 196 del 1997 che prevede, in particolare, l'incremento delle risorse preordinate agli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 451 del 1994;

Visto il comma 6 del medesimo articolo 13 della legge n. 196 del 1997 che stabilisce che le misure di incentivazione alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro e del lavoro a tempo parziale previste dallo stesso articolo 13 possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 95/C 334/C4, in materia di aiuti all'occupazione ed in particolare il paragrafo IV, punti 20, 21 e 22 in tema di aiuti alla creazione ovvero al mantenimento di posti di lavoro;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 98/C 74/06, in materia di aiuti a finalità regionale;

Ravvisata l'esigenza di attivare le misure di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, intese ad incentivare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo parziale nei casi ivi previsti anche al fine di valutarne gli effetti in sede di riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali;

Visto l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 451 del 1994 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione delle misure, dei criteri, delle modalità e delle condizioni dei benefici previste dal medesimo articolo 7;

Visto l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, il quale prevede che il predetto decreto interministeriale deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 61 del 2000;

Considerato che per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, sono state preordinate, rispettivamente, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della citata legge n. 537 del 1993, la somma di lire 3 miliardi per l'anno 2000, di lire 6 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi per l'anno 2002, e nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, della citata legge n. 236 del 1993, la somma di lire 197 miliardi per l'anno 2000, di lire 194 miliardi per l'anno 2001 e di lire 194 miliardi per l'anno 2002;

Ritenuto pertanto di assegnare per l'attuazione del citato articolo 7, comma 1, lettera *a*), della legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, la somma complessiva di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

Considerata l'opportunità di ripartire le risorse così disponibili avuto riguardo, in particolare, alle aree che presentano maggiore svantaggio occupazionale e di stabilire criteri di priorità nell'accesso a benefici in caso di superamento delle richieste rispetto alle risorse;

Vista la comunicazione del 2 febbraio 2000 con la quale la Commissione europea ha espresso favorevole avviso sulle misure recate dal presente provvedimento per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

(omissis)

Art. 4. - Per l'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono complessivamente destinate risorse finanziarie fino a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 3 miliardi per l'anno 2000, a lire 6 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi per l'anno 2002 mediante utilizzo dell'au-

torizzazione di spesa recata dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) quanto a lire 197 miliardi per l'anno 2000, a lire 194 miliardi per l'anno 2001 e a lire 194 miliardi per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Le predette risorse sono ripartite per l'anno 2000 a livello provinciale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla base del tasso medio di disoccupazione rilevato con decreto ministeriale dell'anno precedente. Per gli anni successivi sono assegnate sulla base del numero dei contratti effettivamente attivati.

Le somme anticipate sono rimborsate all'INPS, sulla base di apposita rendicontazione, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.

**Disposizioni urgenti in materia pensionistica
e di ammortizzatori sociali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di diritto di opzione di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, regolandone i termini per l'esercizio ed i criteri di determinazione del conseguente trattamento pensionistico, nonché di consentire l'accesso al trattamento pensionistico per coloro che abbiano esercitato tale diritto di opzione antecedentemente al differimento del termine dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2003 operato dall'articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di sussidiazione del reddito, per fronteggiare situazioni di grave crisi occupazionale ovvero per consentire la ricollocazione dei lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli anni di contribuzione

antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS».

2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo.

3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi)

1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonché dall'emergenza idrica nella regione Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l'anno 2001, concernenti:

a) proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale già previsti da disposizioni di legge;

b) sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

c) misure in materia di ammortizzatori sociali, quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni di attività lavorativa connesse alla crisi derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione;

d) aumenti, rispettivamente, fino all'80 per cento e fino al 20 per cento, della misura massima dell'esonero di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione allo stato di emergenza idrica nella regione Puglia dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree territoriali che presentino situazioni di maggiore siccità, individuate dal Dipartimento della protezione civile.

2. Per consentire un più ampio accesso agli interventi di sussidiazione del reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore fino al 20 per cento rispetto

a quella prevista dalle norme vigenti, anche tenuto conto dei periodi di trattamento già fruiti.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati con il concerto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, relativamente all'intervento di cui alla lettera *c*), con il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel limite complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente alle misure di cui alla lettera *c*) sono disposti nel limite massimo di lire 30 miliardi e per quelle di cui alla lettera *d*) nel limite massimo di lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per l'anno 2001, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, il seguenti periodi: «Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi. In tali termini è rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2000».

6. Fino alla modificazione delle relative disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, il parere di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto, è rilasciato dalle regioni entro 20 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO - SALVI - VISCO - BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

